

VADEMECUM

Attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo



INDICE

Il tirocinio	1
La normativa	2
I soggetti coinvolti	3
Le amministrazioni competenti	3
Il soggetto promotore	4
Il soggetto ospitante	5
Il tutor	6
Il tirocinante	7
La procedura	8

Il tirocinio

Il tirocinio è uno strumento di politica attiva e prevede un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo, per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, ma **non si configura come un rapporto di lavoro.**

"un'esperienza professionalizzante a completamento di un percorso di formazione"

Un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e residente in un Paese terzo (di seguito cittadino non UE) può fare ingresso in Italia per svolgere un tirocinio formativo e realizzare un'esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante a **completamento di un percorso di formazione** già avviato nel proprio Paese.

Il tirocinio non può essere attivato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, oppure riconducibili alla sfera privata (ad es. lavoro domestico o di cura della persona svolto in ambito familiare).

La durata del tirocinio va da un minimo di **tre mesi**, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore e che andranno valutate dall'ente territoriale per ogni singolo caso, ad un massimo di **dodici mesi**, comprese eventuali proroghe, secondo quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.



La normativa

Rispetto al tirocinio di orientamento e formazione per cittadini UE o non UE regolarmente soggiornanti in Italia o altro Stato Membro, quello rivolto a un **cittadino non UE residente fuori dall'Unione Europea** è disciplinato da una normativa specifica che coinvolge materie di competenza sia **nazionale**, per quanto riguarda l'immigrazione, che **regionale** per ciò che concerne la formazione professionale.

L'ingresso in Italia di cittadini non UE residenti all'estero per motivi di tirocinio è previsto e disciplinato dal **Testo Unico dell'Immigrazione**, Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, art. 27 c.1 lett. f) e art.39-bis e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 articolo 40, comma 9, lettera a).

Ai sensi dell'art. 39 bis del D.lgs. 286 1998 e ss.mm.ii., un cittadino non UE residente all'estero può fare ingresso in Italia per effettuare un tirocinio extracurricolare nei limiti del **contingente triennale** determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Per il triennio 2020-2022, il D.M. 9 luglio 2020 ha stabilito il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio/tirocinio in **7.500 unità** per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi da soggetti individuati dalle discipline regionali.

Il 5 agosto 2014 sono state approvate con Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le **"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero"**, in modo da fornire un quadro di riferimento comune in materia e favorire una disciplina omogenea per tutte le realtà territoriali - indicando gli standard minimi della disciplina di competenza regionale.

Gran parte delle Regioni e Province autonome ha emanato una propria disciplina regionale o provinciale sull'istituto, per il cui dettaglio si rinvia al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Pagine/Tirocini-formativi.aspx>



I soggetti coinvolti

Si espone, di seguito, il ruolo dei diversi attori coinvolti nella procedura di attivazione dei tirocini svolti da cittadini non UE residenti all'estero.



Le Amministrazioni competenti

La procedura di ingresso per tirocinio di cittadini non UE residenti al di fuori dell'Unione Europea coinvolge diverse Amministrazioni a vario titolo competenti.

Le **Regioni e le Province Autonome**, ai sensi di legge, hanno competenza per l'attuazione e la gestione dei tirocini; a tal fine si avvalgono della Piattaforma informatica tirocini prevista dalle Linee Guida 2014, inserendovi i dati relativi al tirocinante e al progetto di tirocinio, che sono necessari al successivo rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** è competente con riferimento al rilascio al tirocinante del visto d'ingresso per studio/tirocinio tramite le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero competenti per territorio.

Il **Ministero dell'Interno** è il soggetto istituzionale deputato al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, una volta che il tirocinante abbia fatto ingresso nel territorio nazionale, tramite le Questure competenti per territorio.

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** assolve ad un compito di monitoraggio dei dati relativi agli ingressi per tirocinio, ai fini della determinazione del contingente triennale, avvalendosi dei dati presenti sulla piattaforma suddetta.

Il soggetto promotore

Si intende per soggetto promotore, un **soggetto pubblico o privato**, che rientra in una delle categorie individuate dalla normativa vigente e di seguito elencate:

- **servizi per l'impiego** e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di **istruzione universitaria** statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- **istituzioni scolastiche** statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di **Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di **formazione professionale** e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, oppure accreditati;
- **comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali** purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



- **servizi di inserimento lavorativo** per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- **istituzioni formative private**, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- **soggetti autorizzati all'intermediazione** dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro o accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- **Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).**

I tirocini possono essere promossi da parte dei soggetti elencati, anche fra loro associati, e le Regioni e Province autonome possono integrare o modificare l'elenco.

Il soggetto ospitante

Si intende per soggetto ospitante, un **soggetto pubblico o privato**, persona fisica o giuridica, presso il quale si realizza il tirocinio (es. aziende, imprese, università, ecc...).

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con le norme relative al collocamento obbligatorio. Inoltre, non deve avere procedure di **Cassa Integrazione Guadagni (CIG)** straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non può, inoltre, attivare tirocini per l'espletamento da parte del tirocinante di attività che rientrano tra quelle per cui ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, **licenziamenti**:

- per giustificato motivo oggettivo;
- collettivi;



- per superamento del periodo di malattia stabilito dalla legge;
- per mancato superamento del periodo di prova,
- per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di **procedure concorsuali**, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante, che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo", può attivare tirocini. In relazione al medesimo tirocinio, lo stesso soggetto non può fungere contemporaneamente da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

I tutor

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante nominano rispettivamente un tutor responsabile **didattico-organizzativo** e un tutor responsabile **aziendale**, che collaboreranno alla stesura del **Progetto formativo individuale** (PFI), all'inserimento del tirocinante nel nuovo contesto lavorativo, alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche, al monitoraggio del percorso formativo e all'attestazione dell'attività svolta.

Nel dettaglio, il **tutor del soggetto promotore** svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia e rispetto di quanto previsto del PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Le attività svolte dal **tutor del soggetto ospitante** sono:

- favorire l'inserimento del tirocinante;
- promuovere e supportare lo svolgimento delle attività previste dal PFI;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio durante tutto lo svolgimento del tirocinio;
- collaborare alla definizione del report finale.



Il tirocinante

Il **cittadino non UE residente al di fuori dell'Unione Europea** che intende completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d'origine, realizzando un'esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante in Italia, può farvi ingresso con un visto per studio/tirocinio rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

Il tirocinante **non può**:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinante **non può** svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista di 12 mesi; in ogni caso la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Il tirocinante ha diritto a una **indennità di partecipazione**, che viene stabilita dalle normative regionali, oltre alla copertura delle spese di **vitto e alloggio** a carico del soggetto ospitante. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 394/1999, il permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio consente al tirocinante extra UE di svolgere, per il periodo di validità, qualsiasi **attività lavorativa nel limite** di 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali).



La procedura

1. Individuazione del soggetto ospitante, del soggetto promotore e del tirocinante

Per dare avvio all'attivazione di un tirocinio è necessaria la disponibilità di un **soggetto ospitante** ad accogliere un tirocinante straniero all'interno della propria organizzazione, a cui si deve unire l'interesse di un **cittadino straniero** a perfezionare il proprio percorso formativo in Italia.

Il **match** tra tirocinante e soggetto ospitante può avvenire direttamente, ad esempio attraverso la pubblicazione di una offerta di tirocinio aperta a cittadini stranieri da parte dell'impresa e/o organizzazione, ma spesso sono i **soggetti promotori** a fungere da intermediari e mettere in contatto tirocinante e soggetto ospitante.

Il soggetto promotore, che è individuato dal soggetto ospitante, assume un ruolo decisivo all'interno del processo di attivazione del tirocinio fin dalle prime fasi.



2. La documentazione richiesta


La normativa vigente in materia richiede che il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivano una **Convenzione di tirocinio**, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- dati del soggetto promotore e del suo rappresentante;
- dati del soggetto ospitante e del suo rappresentante;
- numero di tirocini che si intendono attivare tramite la Convenzione;
- diritti e obblighi del tirocinante;
- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- data e firme del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'**obbligo assicurativo** per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante.

Il Progetto Formativo Individuale (PFI) deve riportare:

- numero e data della Convenzione stipulata;
- dati anagrafici, esperienze formative e lavorative pregresse, stato occupazionale e conoscenze linguistiche del tirocinante;
- percorso formativo professionale che si intende completare con il tirocinio in Italia;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
- i tutor di riferimento;
- durata e luogo di svolgimento del tirocinio;
- polizze assicurative sottoscritte;
- l'indennità di partecipazione in euro per il tirocinante.



Devono, inoltre, essere declinati gli **obiettivi** e le **modalità** del PFI, in considerazione delle competenze professionali che si intendono sviluppare con il tirocinio, nonché le specifiche unità formative in cui si articolerà il tirocinio, la cui realizzazione deve essere assicurata dal soggetto ospitante, salvo diverso accordo, e che devono essere per lo meno finalizzate ad acquisire:

- una conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
- competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un requisito valido per l'attivazione di un percorso di formazione professionale, ma va tenuto conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e quelle che vuole acquisire in Italia.


el PFI devono essere elencati gli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante. Quest'ultimo deve garantire al tirocinante, secondo la normativa nazionale:

- un alloggio (anche in condivisione con altre persone);
- il vitto;
- l'indennità di partecipazione;
- il pagamento delle spese di viaggio per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

Il PFI deve essere firmato dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Infine, deve essere predisposta una Richiesta di visto di approvazione al progetto di tirocinio formativo, che dovrà essere presentata alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Nel documento vanno inseriti i dati del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante, il luogo dove si svolgerà il tirocinio, gli impegni assunti dal soggetto ospitante, compresa l'indennità di partecipazione e le coperture assicurative, il nome dei due tutor (aziendale e dell'ente promotore).



3. Approvazione del Progetto Formativo Individuale da parte della Regione o Provincia autonoma



Una volta predisposti i documenti necessari, il **soggetto promotore** dovrà inviarli al competente servizio regionale o provinciale, attraverso la procedura prevista dalle Regioni o dalle Province autonome, per ottenere l'**apposizione del visto regionale**.

Il servizio regionale o provinciale preposto, **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, concedendo il visto regionale al progetto di tirocinio oppure rifiutandolo.

In caso di mancata approvazione del progetto di tirocinio, viene data comunicazione per iscritto al soggetto promotore, mentre in caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando in termine congruo per l'invio di quanto richiesto. Se le integrazioni non vengono fornite entro il termine previsto, la domanda viene archiviata. La richiesta di integrazione sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'opposizione del visto da parte del servizio preposto.

In caso di esito positivo, il visto al Progetto formativo individuale ha una validità di **6 mesi**, la documentazione del tirocinio viene restituita al soggetto promotore, che provvederà a inviarla al **tirocinante all'estero** per procedere con la **richiesta di visto di ingresso in Italia**.

L'eventuale revoca del visto al progetto formativo individuale viene segnalata dall'ufficio regionale o provinciale competente, al fine di non consentire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio.

4. Il rilascio del Visto di ingresso in Italia e del permesso di soggiorno

Il **visto di ingresso per studio/tirocinio** viene rilasciato dalle **Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti** su richiesta della persona straniera, nei limiti delle quote stabilite per il triennio 2020-2022 dal D.M. 9 luglio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La **richiesta di visto** deve essere correlata da passaporto, copia della Convenzione e del Progetto formativo individuale vistato dalla Regione, redatti e validati ai sensi delle norme regionali.

La **disponibilità dei mezzi di sussistenza** è una condizione da dimostrare per poter ottenere il visto ed effettuare l'ingresso nel territorio nazionale, che può essere comprovata facendo riferimento al vitto, alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante nel quadro del percorso di tirocinio, in base alle normative regionali e provinciali.

Le Regioni rendono direttamente disponibili alle Rappresentanze diplomatico-consolari l'atto regionale o provinciale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso.

La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia o nega il visto di ingresso per tirocinio, **entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta**, dopo aver verificato i presupposti previsti dall'ordinamento italiano, e ne invia comunicazione alle Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Interno.

La persona straniera che ha ottenuto il rilascio del visto di ingresso, **entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia**, ha l'obbligo di richiedere il Permesso di soggiorno per motivi di tirocinio alla Questura della Provincia in cui si trova.



5. Attivazione del tirocinio, proroga, conclusione, conversione

Il tirocinio deve essere attivato **entro 15 giorni** dalla richiesta del Permesso di soggiorno.

Il **soggetto ospitante** ha l'obbligo di inviare in modalità telematica la **Comunicazione Obbligatoria** per l'attivazione e per l'eventuale proroga del tirocinio.

Al fine di un monitoraggio del corretto utilizzo dello strumento del tirocinio, il **soggetto promotore** ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali o provinciali competenti il rilascio o l'eventuale diniego del visto d'ingresso da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa.

Al fine di attestare il regolare svolgimento del tirocinio, è richiesto l'utilizzo di un **registro presenze** in cui annotare le attività del tirocinante. Il registro deve essere aggiornato e deve riportare al suo interno: date, orari di entrata/uscita e delle pause, descrizione delle attività svolte, firma del tirocinante e del tutor aziendale. È molto importante che il registro sia compilato accuratamente e contenga le firme di **tutor e tirocinante**.

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante può decidere, avendone informato il tirocinante, se prorogare l'esperienza formativa nei limiti di durata complessiva di 12 mesi, oppure se **instaurare** un rapporto di lavoro subordinato. Il soggetto ospitante dovrà inviare la Comunicazione obbligatoria.



Entro **60 giorni** dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione o alla Provincia Autonoma una **relazione finale/dossier** sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta.

Entro la scadenza del periodo di **validità** del permesso di soggiorno per studio/formazione (tirocinio), il cittadino extra UE può ancora svolgere attività lavorativa nel limite di 20 ore settimanali.

6. La conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro

Al termine del tirocinio, il cittadino extra UE che sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio/formazione (tirocinio) ancora in corso di validità può richiederne la **conversione** in **permesso di soggiorno per motivi di lavoro**, subordinato o autonomo.

La conversione potrà avvenire nei limiti delle "quote" assegnate, di anno in anno, agli Ispettorati territoriali del lavoro dal cosiddetto "decreto flussi", che definisce modalità e tempistiche.


Per l'avvio della procedura, dopo l'emanazione del decreto flussi, il tirocinante - previa registrazione all'indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it e accesso tramite SPID - dovrà compilare telematicamente il "modello VA", da indirizzare allo **Sportello Unico per l'Immigrazione** competente, seguendo le indicazioni riportate sul portale del Ministero dell'Interno.

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.14, del DPR 394/99, sarà necessario produrre, ad esempio, **idonea documentazione del rapporto di lavoro subordinato** o, in caso di lavoro autonomo, titoli, abilitazioni o autorizzazioni nonché documentazione comprovante adempimenti amministrativi e il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Il tirocinio in Italia di cittadini residenti in Paesi extra UE si configura come un meccanismo potenzialmente efficiente di **incontro domanda-offerta** e può consentire, inoltre, di sperimentare la **mobilità circolare** dei lavoratori e lo scambio di competenze tecniche e professionali tra sistemi produttivi, a sostegno di processi di innovazione e di complementarità produttive.



La procedura: riepilogo



edizione
SETTEMBRE 2022